

DELIBERA N. 24 assunta nella seduta del 25 luglio 2017

Modifica alla composizione della Commissione brevetti

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il D.lgs. 454/1999, modificato con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 commi 665-668, che istituisce il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 39 del 27 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 76 del 31 marzo 2017, con il quale è approvato lo Statuto del CREA;

VISTO il D.P.R. del 27 aprile 2017 con il quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del CREA;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10888 del 29 maggio 2017 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione del CREA;

VISTO l'art. 11, comma 2, lettera g) dello Statuto che prevede tra le entrate del CREA i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e dall'uso di titoli di proprietà industriale ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dalle sedi di ricerca;

VISTO l'art. 29, lettera s) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento che indica tra i compiti dell'Amministrazione centrale dell'Ente il supporto alle attività di valutazione, gestione, valorizzazione dei brevetti;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione centrale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA approvato con Decreto Commissario n. 7 del 22/01/2016;

VISTO il Regolamento brevetti approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 64 del 29/04/2010 e successivamente modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 29/11/2012;

TENUTO CONTO del Decreto n. 14 del 5/2/2016 successivamente modificato dal Decreto n. 84 del 27/4/2017 riguardante la modifica delle competenze per gli Uffici dell'Amministrazione centrale Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese e Patrimonio;

CONSIDERATO l'art. 9 del Regolamento brevetti che stabilisce la composizione della Commissione;

RITENUTO necessario un adeguamento della composizione della Commissione brevetti in ragione di quanto richiamato nel Decreto n. 84 di cui al punto precedente, nelle more dell'aggiornamento e della revisione complessiva del Regolamento brevetti dell'Ente, previsto per la fine del 2017;

CONSIDERATO l'art. 10 del Regolamento brevetti che richiama i compiti cui la Commissione è demandata nelle sedute ordinarie e straordinarie;

RITENUTO opportuno prevedere la presenza anche nelle sedute ordinarie di due Direttori dei Centri di ricerca tra i componenti della Commissione;

TENUTO CONTO delle norme di funzionamento della Commissione brevetti richiamate al comma 2 dell'art. 11 del Regolamento brevetti e al fine di garantire continuità all'azione amministrativa;

Presenti e votanti: n. 3, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e Pisante;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate ed approvate:

- L'art. 9, comma 2 del Regolamento brevetti del CREA è integralmente sostituito dal seguente:

“La Commissione assume una diversa composizione in funzione dei compiti previsti al successivo articolo 10. In ogni caso è composta da tre membri permanenti e due non permanenti, a cui si aggiunge un dipendente del CREA, individuato dal Presidente della Commissione, con funzioni di segreteria.

I membri permanenti sono il Dirigente dell'Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese (o un suo delegato) con funzioni di Presidente, il Dirigente dell'Ufficio Affari legali (o un suo delegato) con funzioni di vice Presidente, il Dirigente Generale della Direzione Tecnica.

I membri non permanenti in caso di sedute ordinarie (art. 10, comma 1) sono due Direttori di Centro nominati dal Direttore Generale, sulla base delle loro competenze generali e rispetto ai punti all'OdG; nel caso di sedute straordinarie saranno individuati di volta in volta dal Presidente della Commissione due ricercatori esperti nella materia in esame, per le valutazioni tecniche delle proposte di brevettazione presentate.”

- L'art. 11, comma 2 del Regolamento di cui all'art. 1 è integralmente sostituito dal seguente:

“Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro membri nella Commissione, di cui almeno uno non permanente. Per la validità delle decisioni assunte è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Le sedute assumono validità anche qualora i membri della Commissione partecipino attraverso collegamento in audio o videoconferenza.”

Letto, approvato e sottoscritto. 25.07.2017

**Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)**

**Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)**